



COMUNE di
O V I G L I O

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 24

OGGETTO: Approvazione criteri per la rateizzazione del versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione

L'anno DUEMILASEDICHI addì 28 del mese di maggio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale si è riunita, in sessione ordinaria la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

1. Antonio ARMANO - Sindaco
2. Antonia VECCHIO - Assessore
3. Bartolomeo DALPONTE - Assessore

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	

Assiste l'adunanza il Segretario comunale dr. Vincenzo Scibetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Armano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiarata aperta la seduta invita tra gli altri argomenti, alla trattazione di quanto in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti disposizioni dettate dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia »

« Art. 16 Contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

Art. 42 Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2. »

RITENUTO opportuno consentire la dilazione degli importi dovuti dai destinatari dei permessi di costruire fino al massimo di quattro rate, confermando la necessità già prevista dalla Legge, di prestare garanzia fideiussoria di importo adeguato agli oneri da corrispondere ed alle eventuali sanzioni, previste dall'art. 42 del predetto D.P.R. n. 380/2002, per il ritardato od omesso pagamento;

CONSIDERATA la propria competenza a disporre a riguardo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale nonché sulla regolarità contabile della stessa espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, tutti in originale agli atti;

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) Approvare i seguenti criteri per la rateizzazione degli oneri di cui in premessa:
 - a) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti a fronte del rilascio del permesso di costruire possono essere, a richiesta dell'interessato, rateizzati in non più di quattro rate semestrali di uguale importo.
 - b) il versamento della prima rata dovrà essere effettuato all'atto del rilascio del permesso di costruire
 - c) Il versamento del saldo dovuto va tuttavia corrisposto prima del conseguimento dell'abitabilità o comunque al momento della denuncia di fine dei lavori.

- 2) Approvare i seguenti criteri per la rateizzazione del costo di costruzione
E' ammessa, su richiesta dell'interessato, la rateizzazione del versamento della quota del contributo relativo al costo di costo di costruzione, qualora l'importo sia superiore ad Euro 500,00, mediante la corresponsione di due rate:
1. la prima, pari al 30% dell'importo dovuto:
 - a) in caso di Permesso di Costruire: al momento del rilascio del titolo abilitativo;
 - b) in caso di SCIA/DIA contestualmente alla presentazione della segnalazione/denuncia, oppure entro trenta giorni dalla data della richiesta del Comune, fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini;
 2. la seconda a saldo dell'importo dovuto all'atto dell'istanza di agibilità;
- 3) La rateizzazione dei contributi di costruzione (oneri e costo) come definiti ai punti precedenti, ammessa solo previa presentazione di idonee garanzie da prestarsi contestualmente all'istanza mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate ai sensi del DPR 13/2/59 n. 449, con le seguenti caratteristiche:
- a) l'importo garantito deve essere pari agli oneri ancora da versare maggiorato del dieci per cento;
 - b) la garanzia deve avere validità temporale non inferiore alla durata della rateizzazione richiesta e comunque deve intendersi rinnovata oltre il termine sopraindicato fino a quando il Comune stesso non avrà dato il benestare alla sua estinzione o comunque non avrà incassato i contributi dovuti;
 - c) l'Amministrazione Comunale deve essere dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 del Codice Civile intendendosi il fideiussore rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il Comune non ha proposto le sue istanze contro il debitore principale ed eventuali obbligati e non le abbia continuate;
 - d) la fideiussione non potrà essere modificata senza il consenso del Comune.

Al Responsabile del Servizio che ha rilasciato il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, è assegnata la responsabilità del procedimento conseguente il presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

L'Assessore

Firmato Antonio Armano

Il Segretario

Firmato Antonia Vecchio

Firmato Vincenzo Scibetta



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Scibetta Vincenzo

Parere di regolarità tecnica/
contabile/amministrativa

Attestazione della copertura finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in oggetto e la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000
Euro _____

Intervento _____

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267)

1 OTT. 2016

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno _____ nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio, si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni successivi dall'ultimo di pubblicazione, il giorno 25 OTT. 2016 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed a seguito l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Scibetta Vincenzo